



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 201.19.1

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada)

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7654]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7654]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7654] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Carbonia e Portoscuso) -
Terminale di Portovesme ed opere connesse.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

MA
21/07/2022

c.p.c. *Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

c.p.c. *All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

c.p.c. *All* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del

2

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

21/07/2022

21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *"Soprintendenza speciale per il PNRR"*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 14/07/2022, con il n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

MA



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *“Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione”*, in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell’8/03/2022, avente ad oggetto *“Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante *“DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)”*), in merito all’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante *“Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Comunicazioni”*.

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”. Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione”*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell’11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il *“Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”*, disponendone la

MA



pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. 114 del 16/11/2021, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l’intervento denominato **Terminale di Portovesme ed opere connesse**, ubicato nei territori comunali di Carbonia (SU) e di Portoscuso (SU).

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0140861 del 16/12/2021, ha chiesto a Snam Rete Gas S.p.A. di perfezionare l’istanza di VIA del 16/11/2021.

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. INGCOS/SARDOOFF/117 del 23/12/2021, ha trasmesso la documentazione e le informazioni chieste dal Ministero della transizione ecologica per il perfezionamento dell’istanza di VIA.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un terminale di ricezione, stoccaggio e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) all’interno del porto di Portovesme. Il Terminale è costituito da un’unità di stoccaggio di GNL e di rigassificazione del gas, detta Floating Storage Regasification Unit o FSRU e dai relativi impianti di banchina idonei alla ricezione ed alla distribuzione di Gas Naturale e GNL alle diverse utenze, che formano l’impianto di ricezione. Al terminale è collegata la Rete Energetica di Portovesme che costituisce le opere connesse e che prevede i seguenti tratti di metanodotto che porteranno il gas agli stabilimenti e alle utenze ubicati presso l’area industriale di Portoscuso: - Metanodotto Collegamento FSRU Portovesme DN 650 (26”), DP 75 bar, di circa 6,638 km di lunghezza, che collegherà la FSRU fino al “PIDI” n° 9; - Metanodotto Derivazione per Portoscuso DN 400 (16”), DP 75, di circa 5,619 km di lunghezza ed il Metanodotto Allacciamento ad Eurallumina DN 300 (12”), DP 75 bar, di circa 0,165 km di lunghezza. Il progetto di cui trattasi non prevede opere sui fondali del Porto industriale di Portovesme, in quanto tali interventi di bonifica e di dragaggio sono previsti e in corso di attuazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia e Iglesias.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0016232 del 10/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza



di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi non tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5309 dell'11/02/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. 114 del 16/11/2021 (Allegato n. 1), ha presentato al Ministero della transizione ecologica e alla Direzione generale ABAP l'originaria istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, perfezionata con successiva nota prot. n. 117 del 23/12/2021 e, ancora, con nota prot. n. 119 del 27/01/2022 (quest'ultima trasmessa al solo Ministero della transizione ecologica e, pertanto, la relativa nuova definitiva istanza VIA perfezionata non è conosciuta dalla Direzione generale ABAP).

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte_MATTM.RU.U.16232 del 10/02/2022 (Allegato n. 2, privo della nuova definitiva istanza VIA perfezionata dal Proponente con la nota sopra citata del 27/01/2022), ha comunicato la procedibilità dell'istanza VIA e, ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso e della documentazione tramessa dal Proponente, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui al medesimo art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 dalla data di pubblicazione del relativo avviso al pubblico, ovvero dalla data della suddetta nota del 10/02/2022.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, il Proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetti" => "Terminale di Portovesme ed opere connesse" [MiTE-CreSS: ID_VIP: 7654]

Il progetto oggetto della sopradetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Snam Rete Gas S.p.A., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006.

A riguardo, si evidenzia che, qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".

Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla Relazione paesaggistica.

Si fa presente che, come evidenziato dal MiTE nella nota prot. n. 16232 del 10/02/2022, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

Si precisa, inoltre, che l'istruttoria tecnica di VIA viene svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, insediatasi il 18/01/2022.

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale (comprensivo di quanto sopra chiesto in riferimento alla Relazione paesaggistica), garantendo che il medesimo parere sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito dalla Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Direzione generale ABAP l'eventuale comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. n. 152 del 2006 - al Ministero della transizione ecologica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 6811 del 25/02/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 5309 del 11.02.2022, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 5132 del 16.02.2022, con la quale codesto Servizio V della DG ABAP ha richiesto il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dalla piattaforma www.minambiente.it, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
(funzionario archeologo, [omissis])



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Preso visione della documentazione progettuale e in particolare della relazione di archeologia preventiva redatta ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, si comunica quanto segue.

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA E QUADRO DELLA CONOSCENZA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO.

Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs 50/2016, valutata la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'Ufficio, si comunica che le opere previste in progetto non interessano direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D. Lgs. 42/2004. Tuttavia, si segnala la presenza dei seguenti beni archeologici situati in stretta prossimità:

- Circoli megalitici di Imperacarta (Portoscuso), dichiarati di particolare interesse culturale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 1089/1939 con D.M. del 25.04.1995 e (a circa 90 m. a nord);*

e perimetrati dal PUC di Portoscuso:

- nuraghe Medadeddu e Circoli Megalitici di Imperacarta (Id. 9983) (a circa m 90 a nord);*
- le tombe d'età romana di su Piccinu Mortu (a circa m 200 a nord (id. 4116);*
- Il nuraghe Crixionis, (a circa m 200 a nord id. 9208);*
- Il nuraghe Atzori con annesso villaggio (a circa m 120 a sud id. 9138);*
- la necropoli di San Giorgio (a circa m 20 a est - id. 4112);*
- chiesa di San Giorgio di Canelles (tangente a ovest - id. 4117).*

Si segnala inoltre che nei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme è nota la presenza di un relitto di età post-medievale, per il quale questo Ufficio ha definito un'area di rispetto e dato prescrizioni circa le modalità operative del dragaggio, previsto in un altro progetto a carico del Consorzio Industriale di Portovesme.

A.2. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Alla luce del quadro conoscitivo sopra riportato, si evidenzia che le opere in progetto insistono in un'area a elevato rischio di rinvenimenti archeologici. Tuttavia, considerato che si tratta di opere lineari per cui l'esecuzione di saggi preliminari non sarebbe comunque sufficiente a escludere la presenza di strutture e/o depositi archeologici, non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016.

Pertanto, per quanto attiene agli aspetti archeologici si esprime parere favorevole, con la prescrizione che gli interventi di scavo e di movimento terra previsti in progetto si svolgano, ai sensi di quanto previsto al punto 10.2. della Circolare n. 1 del 20.01.2016, Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1, sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge.

Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico della committenza delle opere.

Si specifica che la sorveglianza in corso d'opera, da intendersi continuativa, dovrà essere effettuata da un archeologo munito degli idonei requisiti di legge a carico della committenza, che concorderà preventivamente con questo Ufficio tempi e modalità di intervento. Di tali attività di sorveglianza, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo Ufficio per la conservazione agli atti una adeguata

documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori.

Si richiede alla Committenza di comunicare almeno quindici giorni prima, via mail o PEC agli indirizzi istituzionali indicati in calce, per i controlli di competenza, la data di inizio dei lavori e il nominativo e il curriculum dell'archeologo incaricato della sorveglianza in corso d'opera e dell'esecuzione dei saggi archeologici.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

Funzionario responsabile, [omissis].

In relazione al progetto in oggetto, consistente nella installazione, nel porto industriale di Portovesme, di un terminale di rigassificazione su un mezzo navale ormeggiato in modalità permanente su una banchina esistente da adeguare per la suddetta esigenza, si sono esaminati gli elaborati a corredo del presente studio di impatto ambientale tra i quali è presente anche la Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.

La funzione di detto terminale sarà quella di consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di gas liquefatto GNL per il suo trasferimento nella rete di trasporto via terra e per consentirne, altresì, la distribuzione anche mediante autocisterne su ruote e mediante apposite metaniere via mare.

L'intervento si compone delle seguenti opere: adeguamento della banchina esistente mediante opere di consolidamento della struttura con pali trivellati e dragaggio dello specchio acqueo antistante; ormeggio permanente di una nave di stoccaggio e rigassificazione della lunghezza di circa 240 metri e della larghezza di circa 40 metri; opere di connessione alla rete a terra e tubazioni di collegamento per il trasbordo del GNL verso le connessioni a terra e per il carico sulle autocisterne e sulle navi gasiere.

L'area di insediamento dell'opera è il porto industriale di Portovesme, situato all'interno del territorio comunale di Portoscuso, struttura interamente compresa all'interno dell'area industriale del citato comune.

[!]*Il compendio in oggetto è ampiamente compromesso dalle installazioni industriali di diverse società produttive impegnate nel campo siderurgico dell'alluminio e della produzione di energia termoelettrica.*

L'abitato di Portoscuso dista meno di 2 Km. dalla suddetta zona industriale ed è un centro di fondazione secentesca, nato in funzione della pesca del tonno e del corallo: i beni culturali più evidenti presenti all'interno del centro costiero sono l'antica Tonnara di Su Pranu, di fondazione appunto secentesca, l'adiacente Chiesa di S. Maria d'Itria e, in posizione eminente su un piccolo promontorio roccioso, la Torre di guardia di fondazione spagnola di Porto Scuso, anch'essa cinquecentesca ed edificata in funzione di difesa contro la pirateria.

Gli impatti delle strutture in progetto sull'abitato storico non generano apporti ulteriori rispetto agli apparati industriali presenti, caratterizzati da ciminiere di ragguardevole altezza e da attrezzature portuali di una certa entità; pertanto, gli impatti della struttura in esame verso nord non sono apprezzabili.

L'intorno paesaggistico verso l'entroterra e verso il sistema costiero a sud è caratterizzato da un ambiente privo di segni antropici di rilievo, caratterizzato nel primo caso da pascoli e colture oltre che da distese rocciose e residui di campi dunali, oramai colonizzati da vegetazione di tipo steppico, mentre verso sud, oltre la distesa dei cosiddetti "Fanghi Rossi", residui degli scarti della lavorazione dell'alluminio, ha inizio un'area caratterizzata da un sistema costiero particolare, costituito dallo sbocco a mare della laguna di Boi Cerbus, limitata verso il mare aperto da una barena sabbiosa formante la freccia litorale di Punta S'Aliga, classificato sito Rete Natura 2000 – ZSC ITB040028, tutelato ai fini ambientali in quanto area a riproduzione faunistica sia per ciò che concerne l'avifauna che per le specie ittiche, oltre a costituire una particolarità geomorfologica e anche paesaggistica in quanto caso raro in Italia di freccia litorale parallela alla linea costiera.

Le pregevoli falesie vulcaniche presenti a nord dell'abitato di Portoscuso (Costa Crobettana, Capo Altano) non risultano direttamente interessate da impatti percettivi rilevanti dal progetto in esame in quanto poste ad adeguata distanza dal sito e schermate dalle stesse infrastrutture del porto turistico e dall'edificato stesso del citato centro costiero.

Nello studio del proponente viene dato adeguato risalto anche al problema, dai risvolti anche di impatto paesaggistico, dell'incremento di traffico marittimo e terrestre all'indomani dell'entrata in esercizio dell'impianto: dall'analisi si evince che l'incremento di traffico risulta sostenibile dalle infrastrutture a contorno e dallo scenario costiero di riferimento.

Le opere complementari che saranno costituite dalle condotte di collegamento con il gasdotto che servirà l'ambito del Sud Sardegna, previste interrato, nella fase di costruzione implicheranno lo scavo e l'eradicazione di esemplari di alto fusto presenti lungo il tracciato che saranno reimpiantate in altro sito idoneo.

Per ciò che concerne la valutazione dei possibili impatti, si considera che la presenza fissa di un naviglio delle dimensioni sopra descritte ai margini del porto industriale di Portovesme introduce una presenza comunque apprezzabile in termini di entità del paesaggio costruito (tenuto conto anche della colorazione assegnata al naviglio in argomento), soprattutto dai punti di osservazione posti a sud del sito, in corrispondenza dell'area litoranea di Punta s'Aliga e dalla prospiciente isola di San Pietro.

Pertanto, al fine di mitigare l'impatto della imponente presenza, si prescrive di approfondire il tema della mitigazione soprattutto nei confronti del versante sud del tratto costiero, attraverso l'applicazione di soluzioni che possano prevedere l'impianto di specie arboree autoctone che inneschino, perlomeno, un'azione compensativa; questo anche in relazione all'ipotesi compensativa del ripristino delle fasce di verde che necessariamente saranno sacrificate nello scavo previsto per il passaggio delle condutture che costituiranno la infrastruttura di collegamento del gas verso le utenze del distretto Sud Sardegna.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che venga presentato un elaborato specifico di opere di mitigazione degli impatti visivi verso la zona di protezione speciale di Punta S'Aliga e di opere compensative che sostituiscano gli esemplari di alto fusto e macchia mediterranea destinati all'espanto per il passaggio del gasdotto a terra.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio specifica quanto segue:

- sotto il profilo archeologico questa Soprintendenza esprime parere favorevole e prescrive la sorveglianza archeologica in corso d'opera, come indicato e descritto nel dettaglio nella parte istruttoria.
- sotto il profilo paesaggistico questa Soprintendenza esprime parere favorevole e prescrive la presentazione di un elaborato tecnico specifico di opere di mitigazione degli impatti visivi verso la zona di protezione speciale di Punta S'Aliga e di opere compensative che sostituiscano, in aree contermini, gli esemplari di alto fusto e macchia mediterranea destinati all'espanto per il passaggio del gasdotto a terra, come indicato e descritto nel dettaglio nella parte istruttoria.

Qualsiasi ulteriore variazione delle opere previste in progetto dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza.

Il MiC declina ogni responsabilità per i danni eventualmente occorsi a cose e persone durante l'esecuzione degli interventi in oggetto.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili: [omissis] >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del

MA



patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP, sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 28/02/2022 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della medesima Direzione generale in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il suddetto parere endoprocedimentale del 25/02/2022 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota dell'11/02/2022 sopra citata.

CONSIDERATO che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 8573 del 07/03/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 5309 del 11.02.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 6811 del 25.02.2022, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 7494 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Si prende atto del fatto che nel richiamato parere endoprocedimentale la suddetta Soprintendenza, pur riconoscendo un elevato potenziale archeologico per la presenza di beni archeologici noti nelle immediate prossimità dell'area interessata dalle opere in progetto, non ha ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 e ss. ed ha prescritto la sorveglianza continuativa in corso d'opera da parte di un professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge per ogni attività di scavo e movimentazione terra.

Per quanto di competenza, questo Servizio ritiene comunque opportuno che, considerato il rischio archeologico rilevato, venga stipulato l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del dal D.Lgs. 50/2016, finalizzato ad una semplificazione delle procedure di cui al medesimo articolo 25 per la predisposizione di un piano di sondaggi che interessi le aree individuate a maggior rischio di rinvenimenti archeologici >.

CONSIDERATO che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 7973 del 01/03/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 5309 dell'11.0[2].2022 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza Abap di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 6811 del 25/02/2022 comunica che al riguardo, non ha ulteriori elementi da aggiungere >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8771 dell'8/03/2022, ha chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 5309 dell'11/02/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 6811 del 25/02/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere, anche se per la successiva fase progettuale, un approfondimento delle opere di mitigazione paesaggistica;

considerato che il suddetto approfondimento prevede la realizzazione di nuove opere rispetto a quelle già contemplate dal proponente e che, pertanto, la sua acquisizione debba avvenire fin dalla presente fase VIA, anche al fine di confermare che il progetto di cui trattasi non può generare impatti

MA



significativi e negativi con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio;

visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 8573 del 07/03/2022 (Allegato n. 2), con il quale è stato chiesto al proponente di stipulare con la competente Soprintendenza ABAP l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 7973 del 01/03/2022 (Allegato n. 3);

ritenuto di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio fin dalla presente fase VIA, anche nel senso comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 25/02/2022 sopra citato;

ritenuto che allo stato attuale la documentazione prodotta con l'istanza VIA in merito alla Relazione paesaggistica non soddisfa i requisiti di cui al comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto la competente Soprintendenza ABAP con il parere del 25/02/2022, per quanto attiene la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio delle aree interessate, ha chiesto approfondimenti e modifiche progettuali, tanto da risultare che gli elaborati progettuali presentati con la medesima istanza VIA non sono adeguatamente e compiutamente sviluppati ad un livello di approfondimento tale da consentire la piena ed esaustiva valutazione dell'impatto sui beni paesaggistici e, dunque, sulla qualità e la soddisfacente completezza della Relazione paesaggistica (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 2462 del 28/01/2022);

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. gli approfondimenti indicati dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale prot. n. 6811 del 25/02/2022 in merito alla tutela del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio:

"B. Area Funzionale Paesaggio

...

Per ciò che concerne la valutazione dei possibili impatti, si considera che la presenza fissa di un naviglio delle dimensioni sopra descritte ai margini del porto industriale di Portovesme introduce una presenza comunque apprezzabile in termini di entità del paesaggio costruito (tenuto conto anche della colorazione assegnata al naviglio in argomento), soprattutto dai punti di osservazione posti a sud del sito, in corrispondenza dell'area litoranea di Punta s'Aliga e dalla prospiciente isola di San Pietro.

Pertanto, al fine di mitigare l'impatto della imponente presenza, si prescrive di approfondire il tema della mitigazione soprattutto nei confronti del versante sud del tratto costiero, attraverso l'applicazione di soluzioni che possano prevedere l'impianto di specie arboree autoctone che inneschino, perlomeno, un'azione compensativa; questo anche in relazione all'ipotesi compensativa del ripristino delle fasce di verde che necessariamente saranno sacrificate nello scavo previsto per il passaggio delle condutture che costituiranno la infrastruttura di collegamento del gas verso le utenze del distretto Sud Sardegna.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che venga presentato un elaborato

MA



specifico di opere di mitigazione degli impatti visivi verso la zona di protezione speciale di Punta S'Aliga e di opere compensative che sostituiscano gli esemplari di alto fusto e macchia mediterranea destinati all'espianto per il passaggio del gasdotto a terra ...”;

2. *l'accordo stipulato con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, "... finalizzato ad una semplificazione delle procedure di cui al medesimo articolo 25 per la predisposizione di un piano di sondaggi che interessi le aree individuate a maggior rischio di rinvenimenti archeologici" (v. contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, prot. interno n. 8573 del 07/03/2022 – Allegato n. 2);*
3. *l'integrazione del SIA (v. paragrafo 10) e della Relazione paesaggistica con la descrizione degli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi previsti dal progetto di cui trattasi (terminale + opere connesse) e le esistenti e previste opere nel medesimo sito industriale (per esempio: l'esistente centrale alimentata ad olio combustibile; la nuova eventuale centrale termica alimentata a GNL; il nuovo impianto BESS nella Centrale termoelettrica Sulcis "Grazia Deledda", il cui procedimento di autorizzazione unica è stato riattivato dal MiTE il 24/02/2022; ecc.);*
4. *il Piano di monitoraggio ambientale – TERMINALE DI PORTOVESME (v. elaborato n. 100-ZA-E-85013) deve essere integrato considerando, in tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio (v. SIA, paragrafi 6, 7 e 11), predisponendo per ognuna delle relative componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma e aggiornamento conseguente dell'ubicazione dei punti di monitoraggio), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;*
5. *il Piano di monitoraggio ambientale – VIRTUAL PIPELINE SARDEGNA – RETE ENERGETICA DI PORTOVESME (v. elaborato n. REL-PMA-E-00010) deve essere integrato considerando, in tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma e aggiornamento conseguente dell'ubicazione dei punti di monitoraggio – per quest'ultimo v. elaborato n. PG-PMA-D-00110), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;*
6. *il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto chiesto ai punti dal n. 1 al n. 5 della presente nota.*

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente>.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 11910 del 04/04/2022, ha chiesto chiarimenti al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio culturale archeologico*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto si debba ricomprendere nell'accordo da sottoscrivere con il Proponente ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio culturale archeologico, della Direzione**

MA



generale ABAP, con nota prot. n. 14611 del 15/04/2022, ha riscontrato la richiesta di chiarimenti della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 14643 del 22/04/2022, ha comunicato quanto segue a Snam Rete Gas S.p.A. in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico:

< In riferimento alla procedura in oggetto, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

- 1. Vista la nota del Servizio V nota prot. n. 8771 del 08.03.2022 (ns. prot. n. 8239 del 09.03.2022), comprensiva del contributo istruttorio del Servizio II, nella quale in relazione alla tutela archeologica veniva richiesto "l'accordo stipulato con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi del comma 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, "... finalizzato ad una semplificazione delle procedure di cui al medesimo articolo 25 per la predisposizione di un piano di sondaggi che interessi le aree individuate a maggior rischio di rinvenimenti archeologici";*
- 2. Visto l'approfondimento istruttorio di questa Soprintendenza (ns. prot. n. 11910 del 04.04.2022);*
- 3. vista la nota della Direzione Generale ABAP, Servizio II (prot. 14611 del 15.04.2022, ns. prot. 13947 del 20.04.2022), nella quale, in seguito all'ulteriore contributo istruttorio di questa Soprintendenza (ns. prot. n. 11910 del 04.04.2022), viene condivisa "la mancata attuazione della procedura di verifica dell'interesse archeologico";*
- 4. considerato che le opere verranno realizzate in una area interessata da dinamiche insediative antiche, ma anche da forte antropizzazione moderna e da una massiccia attività di industrializzazione;*
- 5. considerata la distanza dei beni archeologici individuabili sul terreno;*
- 6. considerato che le opere sono al di fuori delle aree a rischio del PUC di Portoscuso;*
- 7. rilevato che, in prossimità del metanodotto del progetto in parola, sono stati effettuati anche di recente, in relazione a lavori pubblici, dei saggi archeologici preventivi, che non hanno evidenziato elementi archeologicamente significativi;*
- 8. conseguentemente a quanto su citato, valutato che saggi archeologici puntuali non permetterebbero di intercettare eventuali depositi archeologici nel sottosuolo, che potrebbero invece palesarsi nel prosieguo delle opere lineari;*

questo Ufficio conferma quanto richiesto con la nota ns. prot. n. 6811 del 25.02.2022 che prescrive che gli interventi di scavo e di movimento terra previsti in progetto si svolgano, ai sensi di quanto previsto al punto 9.7 della Circolare n. 1 del 20.01.2016 e dal DPCM del 14.02.2022, sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge.

Per ogni chiarimento è possibile contattare il funzionario archeologo responsabile del territorio - area funzionale patrimonio archeologico - [omissis] >.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio culturale archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 16438 del 03/05/2022, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 14643 del 22.04.2022, assunta agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 15386 del 26.04.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Si prende atto del fatto che, nella richiamata nota, la suddetta Soprintendenza conferma di non



voler richiedere l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8; pertanto, non risulta più necessaria la stipulazione dell'accordo di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 14 richiesta al punto 2 della nota di questa Direzione Generale prot. 8771 del 08.03.2022 >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16588 del 04/05/2022, ha comunicato quanto segue al Ministero della transizione ecologica e alla Snam Rete Gas S.p.A.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questo Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP prot. n. 8771 dell'8/03/2022, con la quale sono state chieste integrazioni alla documentazione prodotta da Snam Rete Gas S.p.A. con l'istanza VIA, si deve comunicare che, a seguito di approfondimenti istruttori condotti dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio insieme al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della medesima Direzione generale (v. Allegati nn. 1 e 2), si è potuto ulteriormente verificare la non necessità di dover chiedere al Proponente la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'art. 25, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come indicato al punto 2 della predetta nota dell'8/03/2022.

Per quanto sopra, nel confermare tutto quanto ulteriormente chiesto con la nota prot. n. 8771 dell'8/03/2022, si comunica a codesto Ministero della transizione ecologica e a codesta Snam Rete Gas S.p.A. la cessata esigenza di dover chiedere a quest'ultima la sottoscrizione con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Si resta in attesa della trasmissione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. della documentazione integrativa chiesta da codesto Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la nota prot. n. 1801 del 22/03/2022 (Allegato n. 3), che con l'occasione si trasmette, per opportuna conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, insieme all'istanza di sospensione dei termini per la relativa consegna, pari a 120 giorni, presentata da Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. ENGOS/SARDOFF/124/CAI del 07/04/2022 (Allegato n. 4), per la quale istanza non si è comunque a conoscenza dell'eventuale accoglimento da parte dell'autorità competente >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 6683 del 12/03/2022, tra trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 12153 dell'11/05/2022, tra trasmesso la nota del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia – Iglesias prot. n. 864 del 06/05/2022, con la quale, tra l'altro, “... si comunica che l'intervento in parola, non risulta essere in contrasto allo strumento urbanistico vigente Piano Regola[to]re Consortile ...”.

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con nota prot. n. m_ante.CTVA.RU.U.0001801 del 22/03/2022, ha chiesto chiarimenti e documentazione integrativa a Snam Rete Gas S.p.A., richiamando le richieste in merito formulate dalla Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 8771 dell'8/03/2022, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente, con la nota prot. n. 6683 del 12/03/2022, e dall'Istituto Superiore di Sanità.

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. ENGOS/SARDOFF/124/CAI del 07/04/2022, ha chiesto al Ministero della transizione ecologica la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 22/03/2022, per un periodo pari a 120 giorni.

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_ante.MiTE.RU.U.0058055 del 10/05/2022, ha concesso la proroga chiesta da Snam Rete Gas S.p.A., stabilendo al 09/08/2022 il nuovo termine ultimo per la consegna della documentazione integrativa chiesta.

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. ENGOS/SARDOFF/134/CAI del 31/05/2022, ha

trasmesse al Ministero della transizione ecologica e alla Direzione generale ABAP la documentazione integrativa di cui alla predetta nota del 22/03/2022.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0080843 del 28/06/2022, ha comunicato la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione integrativa trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A. il 31/05/2022, dando l'avvio ad una nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24626 del 30/06/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che la Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. ENGCOS/SARDOFF/134/CAI del 31/05/2022 (Allegato n. 1), anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta del Ministero della transizione ecologica di cui alla nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0001801 del 22/03/2022, con la quale si è chiesto al Proponente di riscontrare anche la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa della Direzione generale ABAP prot. n. 8771 dell'8/03/2022.

Si ricorda, che questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16588 del 04/05/2022, a seguito degli approfondimenti istruttori condotti da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari e dal Servizio II di questa medesima Direzione generale, ha prodotto un aggiornamento della propria richiesta dell'8/03/2022, relativamente al punto n. 2, comunicando la cessata esigenza di sottoscrivere con codesto competente Ufficio periferico del MiC l'Accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0080843 del 28/06/2022 (alla quale è allegato il nuovo avviso al pubblico prodotto da Snam Rete Gas S.p.A. - Allegati nn. 2 e 3), ha comunicato, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo del Portale VA del relativo nuovo avviso e della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la predetta nota del 31/05/2022, come anche l'avvio di una nuova consultazione del pubblico:

*<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8321/12256?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>
[ID_VIP 7654].*

Inoltre, considerate le riforme legislative intervenute, si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari la necessità che nell'ambito del presente procedimento di VIA, codesto Ufficio periferico verifichi e dichiari altresì, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il quale prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica") la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per quanto attiene alle Relazioni paesaggistiche trasmesse dal Proponente e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 (recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)").

Di conseguenza, codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari deve predisporre nel proprio parere endoprocedimentale definitivo di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla



conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 10 giorni dal ricevimento della presente (come indicato nella Circolare n. 1/2021 della SS-PNRR, paragrafo D.4), il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi (con riferimento anche a quanto sopra chiesto a codesta Soprintendenza ABAP in merito alle Relazioni paesaggistiche trasmesse dal Proponente e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022).

Si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPCM 29 marzo 2022, recante "Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 125 del 30/05/2022), "... Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 [nota della Direzione generale ABAP: v. art. 2, comma 4, lett. c], costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza".

Nel merito delle modalità di redazione del parere endoprocedimentale definitivo di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si precisa che, per quanto attiene alle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP, si dovrà far riferimento anche a quanto ulteriormente disposto dalla Direzione generale ABAP / Soprintendenza Speciale per il PNRR con la Circolare n. 11 dell'8/03/2022 (recante "Linee Guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni").

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione del parere tecnico istruttorio, ai fini del successivo concerto del Direttore Generale ABAP per l'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a

quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@cultura.gov.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza nella seduta del 30/06/2022 dal **Comitato Tecnico Regionale della Sardegna** di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 105 del 2015, relativamente al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, condizionato all'osservanza delle prescrizioni riportate nella nota prot. n. dipvvf.DIR-SAR.RU.U.0018007 del 05/07/2022, trasmessa per le vie brevi da Snam Rete Gas S.p.A. il 06/07/2022 ed inoltrata, sempre per le vie brevi, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio l'8/07/2022 dal Funzionario del Servizio V della Direzione generale ABAP.

VISTO il parere, con richiesta di integrazioni, espresso dall'**Istituto Superiore di Sanità** con nota prot. n. ISS DAS n. 5239 dell'11/02/2022 (AOO-ISS – 16/03/2022 – 0009807), trasmesso per le vie brevi da Snam Rete Gas S.p.A. il 30/06/2022.

VISTO il parere espresso dall'**Istituto Superiore di Sanità** con nota prot. n. ISS DAS n. 27105 del 12/07/2022 (AOO-ISS – 12/07/2022 – 0027105 Class: DAS 01.00), trasmesso per le vie brevi da Snam Rete Gas S.p.A. il 18/07/2022.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 18077 del 13/07/2022, tra trasmesso le proprie osservazioni sulla documentazione integrativa trasmessa da Snam Rete Gas S.p.A.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Difesa dell'ambiente**, con nota prot. n. 18214 del 14/07/2022, tra trasmesso le proprie ulteriori osservazioni sul progetto di cui trattasi, tramettendo le osservazioni del **Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica** prot. n. 36374 del 13/07/2022 e del **Dipartimento Sulcis dell'ARPAS** prot. n. 23857 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 27337 del 21/07/2022, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi:

< In riferimento alla nota prot. n. 24626 del 30.06.2022, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 24873 del 05.07.2022, con la quale codesto Servizio V della DG ABAP ha richiesto il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali integrativi scaricati dalla piattaforma <https://va.mite.gov.it>, effettuate le istruttorie dai responsabili del procedimento per ciascuna area funzionale interessata, considerate le precedenti valutazioni espresse da questa Soprintendenza con note prot. 6811 del 25/02/2022 e prot. 26975 del 20/07/2022, quest'ultime con le presenti da intendersi superate, la documentazione integrativa trasmessa e gli ulteriori approfondimenti svolti in merito all'intervento prospettato, visto l'intervenuto parere favorevole, con prescrizioni, della Direzione regionale per la Sardegna dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. dipvvf.DIR-SAR.RU.U.0018007 del 05/07/2022, visto il d.P.C.M. 29 marzo 2022, si trasmettono con la presente le valutazioni conclusive di questo ufficio come di seguito descritte e argomentate.

A. **AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**
(funzionario archeologo, dott.ssa Sabrina Cisci)

A.1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA E QUADRO DELLA CONOSCENZA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO.**

1.2.a. **Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle**

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, valutata la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'Ufficio, si comunica che le opere previste in progetto non interessano direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, si segnala la presenza dei seguenti beni archeologici situati in stretta prossimità:

- Circoli megalitici di Imperacarta (Portoscuso), dichiarati di particolare interesse culturale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 1089/1939 con D.M. del 25.04.1995 e (a circa m 90 m a nord);

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non presenti. Tuttavia, si segnala la presenza dei seguenti beni archeologici situati in stretta prossimità:

- resti di un relitto di età post-medievale (nei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme);

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- nuraghe Medadeddu e Circoli Megalitici di Imperacarta (Id. 9983) (a circa m 90 a nord);
- il nuraghe Crixionis, (a circa m 200 a nord id. 9208);

- Il nuraghe Atzori con annesso villaggio (a circa m 120 a sud id. 9138);

si segnalano, altresì, le seguenti aree a rischio archeologico per le quali il PUC di Portoscuso ha definito altrettante zone di attenzione:

- le tombe d'età romana di su Piccinu Mortu (a circa m 200 a nord (id. 4116);
- la necropoli di San Giorgio (a circa m 20 a est - id. 4112);
- la chiesa di San Giorgio di Cannelles (tangente a ovest - id. 4117);

1.2.d.

Si segnala l'area di rispetto individuata nei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme a tutela del succitato relitto di età post-medievale (poligono i cui vertici hanno le seguenti coordinate: a) N 39° 11, 569 - E 8° 23, 590; b) N 39° 11, 545 - E 8° 23, 663; c) N 39° 11, 589 - E 8° 23, 680; d) N 39° 11, 612 - E 8° 23, 619) (v. nota n. 1681 del 07.03.2007 - all. 1).

A.2. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Alla luce del quadro conoscitivo sopra riportato, si evidenzia che le opere in progetto insistono in un'area ad alto potenziale di rinvenimenti archeologici. Tuttavia, considerato che, per quanto attiene le opere a terra, si tratta di opere lineari per cui l'esecuzione di saggi preliminari non sarebbe comunque sufficiente a escludere la presenza di strutture e/o depositi archeologici, considerato che le opere in progetto si trovano al di fuori delle perimetrazioni dei beni sopra elencati, circostanza che porta a considerare un grado di rischio ridotto già vagliato per le porzioni territoriali al di fuori di tali perimetri, non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016.

Pertanto, per quanto attiene agli aspetti archeologici in riferimento agli interventi a terra si propone l'espressione di un parere favorevole, purché gli interventi di scavo e di movimento terra previsti in progetto si svolgano sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge.

Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, questa Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico della committenza delle opere.



Si specifica che la sorveglianza in corso d'opera, da intendersi continuativa, dovrà essere effettuata da un archeologo professionista munito degli idonei requisiti di legge incaricato dalla committenza, che concorderà preventivamente con questo Ufficio tempi e modalità di intervento. Di tali attività di sorveglianza, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata alla Soprintendenza, per la conservazione agli atti, una adeguata documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori. Dovrà richiedersi al proponente di comunicare almeno trenta giorni prima, via mail o PEC agli indirizzi istituzionali indicati in calce, per i controlli di competenza, la data di inizio dei lavori e il nominativo e il curriculum dell'archeologo incaricato della sorveglianza in corso d'opera e dell'esecuzione dei saggi archeologici.

Si evidenzia inoltre che nei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme è nota la presenza di un relitto di età post-medievale, per il quale questo Ufficio ha definito un'area di rispetto e dato prescrizioni circa le modalità operative del dragaggio, previsto in un altro progetto a carico del Consorzio Industriale di Portovesme. In particolare con nota n. 1681 del 07.03.2007 (all. 1) (poi sostanzialmente confermate dalle note ns. prot. n. 5377 del 10.03.2016 e n. 8171 del 17.04.2018 - all. 2 e 3) questa Soprintendenza indicava un'area di rispetto situata nel tratto antistante il molo di levante, in cui erano stati rinvenuti i resti del relitto. Di tale area venivano indicate le coordinate e impartite precise prescrizioni, tra cui il divieto dell'intervento dragaggio, di transito alle imbarcazioni di grandi dimensioni, di ancoraggio e d'immersione con autorespiratore, se non preventivamente acconsentiti dall'Ufficio scrivente. Esclusa l'area di rispetto indicata, l'Ufficio autorizzava le operazioni di dragaggio ad opera del Consorzio su tutto il restante settore meridionale del bacino portuale dando precise prescrizioni sulle modalità di intervento, non escludendo la presenza di altre evidenze archeologiche sommerse.

Il Consorzio Industriale di Portovesme con nota 1212 del 17.06.2022 (ns. prot. n. 23111 del 22.06.2022 – all. 4) ha comunicato l'inizio delle attività di completamento della caratterizzazione dei fondali antistanti la banchina est – Il lotto, attività prodromica al dragaggio.

Allo stato attuale delle conoscenze, questa Soprintendenza ribadisce le prescrizioni in riferimento all'area di rispetto, ivi compresi il divieto di transito per tutte le imbarcazioni di grandi dimensioni e di ancoraggio (si allegano le note citate nel presente paragrafo).

A tal proposito si segnala che la presenza del relitto e della relativa area di rispetto è stata costantemente segnalata da questa Soprintendenza nel corso del presente procedimento anche, per le vie brevi, a Snam Rete Gas S.p.A., come anche in tutti gli altri interventi afferenti al Consorzio industriale di Portovesme e ricadenti nell'area portuale, e comunicata da Codesta Direzione Generale già in fase di richiesta di integrazioni agli attuali richiedenti. Risulta alla Scrivente che le successive interlocuzioni intercorse con gli attuali richiedenti abbiano raccolto totale rassicurazione da parte degli stessi circa l'insussistenza di opere nell'area di rispetto segnalata. Cionondimeno, qualora per intervenute circostanze fosse necessario interferire con l'area del relitto sopra descritta, si richiede che venga immediatamente comunicata alla scrivente a cura di Snam Rete Gas S.p.A. tale necessità al fine di ottenere le relative autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, la quale si riserva in tal caso di valutare preventivamente ogni possibile azione finalizzata alla tutela e messa in sicurezza del sito e dei reperti.

In relazione alla intera area da assoggettarsi a opere di dragaggio, qualora, stante l'intensità di frequentazione antica dello specchio acqueo antistante Portoscuso, dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico, fermi restando gli obblighi imposti dall'art. 90 del D. Lgs 42/2004 e quanto già prescritto nell'ambito dell'intervento di dragaggio in corso ad opera del Consorzio Industriale di Portovesme circa le modalità operative da seguirsi, saranno disposti da questa Soprintendenza gli approfondimenti di

indagine necessari allo studio e documentazione dei reperti ed al loro recupero e valorizzazione, con oneri a carico del relativo proponente.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

Con precedente nota questa Soprintendenza ha richiesto una maggiore rappresentazione virtuale dell'intervento ed l'esplicitazione delle misure compensative e mitigative da adottarsi per l'opera, almeno per ciò che concerne le opere a terra e l'aspetto concreto della nave gasiera nelle sue caratteristiche estetiche e dimensionali. I richiedenti hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta, puntualmente valutata da questo Ufficio. Le opere proposte si ritengono utili alla mitigaz[i]one degli esiti di percettività dell'intervento e tali da rendere le opere proposte coerenti con l'area in cui si inseriscono. Si tratta infatti delle opere relative all'ormeggio permanente della nave gasiera nello specchio acqueo portuale di Portovesme, scalo a vocazione industriale fin dalla sua fondazione e a servizio della adiacente omonima zona industriale, che si inseriscono senza particolari impatti in un ambito coerente con la sua destinazione d'uso.

Cionondimeno l'intervento presenta esiti di problematicità sotto il profilo della compatibilità paesaggistica su una più ampia scala introducendo tuttavia degli impatti sensibili che non sono relativi al singolo manufatto che si vuole collocare nel suddetto specchio acqueo, ma riverberano sul complesso sistema costiero del Basso Sulcis Occidentale, in ragione delle conseguenze che tale impianto comporta: ci si riferisce all'aumento notevole del traffico marittimo che l'allocatione di tale impianto, se pur in astratto amovibile, ma in realtà permanente (v. la previsione del suo esercizio per 25 anni), potrebbe provocare sul complessivo tratto di mare antistante il già mediamente trafficato impianto portuale di Porto Vesme. Questo anche in considerazione della presenza dell'adiacente sistema portuale a vocazione turistica dello storico centro di Portoscuso.

Il sistema insulare di Sant'Antioco e San Pietro, interamente oggetto di tutela a seguito di specifici provvedimenti ministeriali di interesse pubblico, definisce lo spazio marino costiero e rappresenta l'elemento di identità e relazione del complesso sistema di risorse storiche, insediative ed ambientali di questa particolare area della Sardegna sud occidentale. I centri urbani di impianto storico (Carloforte, Calasetta, Portoscuso, Sant'Antioco), che trovano nello specchio acqueo antistante l'ambito privilegiato di relazione con le emergenze naturali ed ambientali, definiscono un contesto la cui valenza panoramica è richiamata da tutti i provvedimenti di tutela. Le opere previste dal progetto e le loro azioni conseguenziali (intenso traffico marittimo di navigli industriali) alterano tali sistemi di relazioni e introducono elementi di forte impatto, assolutamente dissonanti e non compatibili con gli elementi di qualità che i provvedimenti tutelano: ci si riferisce allo snaturamento del paesaggio percepito da tutti i punti di osservazione che sono collocati sul limite costiero sopra descritto qualora lo specchio acqueo compreso e definito dalla fascia costiera del Sulcis meridionale e dalle isole cosiddette sulcitane (Arcipelago del Sulcis, composto dalle isole di San Pietro, Sant'Antioco, Isola Piana, dei Ratti e del Corno, oltre all'Isola dei Meli nel limite nord dello specchio acqueo in esame) fosse sottoposto al prevedibile, intenso traffico di navigli di dimensioni comunque non compatibili con il tratto di mare descritto, sia dal punto di vista del rapporto dimensionale di tali elementi mobili con il ristretto specchio acqueo, sia in riferimento al contrasto vocazionale che tale compendio subirebbe, sia in relazione al già sviluppato settore diportistico che in relazione all'importante attività tradizionale delle Tonnare che già da secoli, nell'ambito dello stesso tessuto socio economico di Portoscuso (oltre a Carloforte), contrassegna le attività marittime del territorio in esame; questo contrasto, di funzioni e attività socio economiche oltre che di fattivi impatti paesaggistici sul compendio costiero in esame, imposto in via permanente e definitiva al contesto appare insostenibile per la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati per questo territorio.

MA



A

Si deve rilevare inoltre che l'intervento è in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale. Il Piano infatti indirizza il progetto di paesaggio per questo contesto verso un progressivo riequilibrio delle funzioni territoriali (produttive e insediative) a favore di una riduzione delle interferenze delle attività industriali con l'ambiente (cfr. scheda d'ambito n. 6 del PPR) e classifica questo contesto come area di recupero ambientale (cfr. art. 41 delle NTA del PPR) per la quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni di cui all'art 42 comma 1: Non sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado.

Ancora, per le valutazioni inerenti alla coerenza dell'intervento con gli indirizzi del PPR, devono essere presi in considerazione gli indirizzi relativi alle "azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione del territorio", contenuti nella scheda d'ambito di paesaggio n. 6 Carbonia e Isola Sulcitane.

Tale scheda d'ambito n. 6 del PPR (pag. 5-7) considera il complesso industriale quale elemento di criticità (pag 9: Compromissione ambientale derivante dalle attività del Polo Industriale di Portovesme, che costituisce una permanenza del territorio costiero e che ha determinato spesso usi conflittuali delle risorse in rapporto alla naturale evoluzione degli ecosistemi. Inoltre, si rilevano interventi invasivi di bonifica idraulica, canalizzazioni importanti e scarico di reflui, intensi emungimenti delle falde, stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali da sottoporre a monitoraggio ambientale.) orientando (cfr. punti 10 e 11) le azioni da intraprendere univocamente verso la riqualificazione dell'area industriale (10. Riequilibrare progressivamente il rapporto tra la presenza industriale del polo di Portovesme, l'insediamento urbano, la fruizione turistica, le attività agricole e la pesca marina e lagunare dell'Ambito, riducendo i problemi di interferenza delle attività industriali con il sistema ambientale. 11. Riqualificare le aree del degrado industriale, selezionando ambiti prioritari di intervento, su cui attivare un progressivo processo di disinquinamento e di rigenerazione ambientale, che necessita di un coordinamento unitario per i comuni interessati in relazione ai problemi di alto rischio ambientale, per i programmi di disinquinamento e di monitoraggio ambientale. Cfr. scheda d'ambito n. 6 del PPR Pag. 12).

Quanto sopra fa ritenere che la proposta di inserimento dell'attività industriale in esame, considerata per se stessa, al di fuori di un più ampio quadro strategico, non sia conforme alla disciplina paesaggistica dettata dal PPR per l'area.

In sostanza, relativamente agli aspetti di natura paesaggistica, già sostanzialmente trattati nelle pagine precedenti, si ribadisce che l'intervento proposto, principalmente per il suo carattere di permanenza, è tale da determinare l'ulteriore compromissione del contesto, comportando, di fatto, l'abrogazione dei vincoli gravanti sull'area e pregiudicando seriamente la qualità di altri ambiti oggetto di specifici provvedimenti di tutela (Isole Sulcitane), i cui scorci visuali verrebbero irrimediabilmente danneggiati dall'intensificarsi di siffatto "paesaggio in movimento" dato dall'intenso traffico marittimo.

E, infine, non appare di aiuto la constatazione della già parziale compromissione dell'area e la sua vocazione comunque industriale che potrebbe giustificare il danno prodotto da ulteriori interventi. Come ripetutamente osservato dal Consiglio di Stato, (cfr. ex multis, CdS, sez. VI, n. 1366/2011): "... per consolidata giurisprudenza la situazione materiale di compromissione della bellezza naturale che sia intervenuta ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove trasformazioni non deturpino ulteriormente l'ambito protetto (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1976, n. 87; 11 giugno 1990, n. 600; 25 agosto 1995, n. 820; II, 17 giugno 1998, n. 53): non è dunque contraddittoria con l'imposizione del vincolo la circostanza che, in una parte della perimetrazione, insistano di fatto realizzazioni che a loro tempo abbiano contrastato i valori che per il futuro con il PPR si intende proteggere.

Il medesimo orientamento è peraltro espresso nell'ambito della Convenzione Europea del Paesaggio, che riconosce che "il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle



popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana” e individua il proprio campo di applicazione nell’intero territorio che comprende “sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati (art. 2), con l’obiettivo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di conservarne o di migliorarne la qualità.

In questo specifico caso, peraltro, convivono sia elementi di paesaggio con carattere di eccezionalità che paesaggi intaccati da forti azioni di degrado che andrebbero riqualificati per addivenire ad un equilibrio di qualità territoriale auspicabile anche in funzione di elevazione sociale del territorio.

Le considerazioni sopra espresse conducono con tutta evidenza, in prima istanza, ad una valutazione non favorevole circa la realizzazione delle opere previste dal presente intervento, almeno dal punto di vista della pianificazione strategica del presente intervento (come previsto dall’intervenuto art. 1, comma 3, del d.P.C.M. 29 marzo 2022, recante “Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’Isola” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 125 del 30/05/2022), per il quale “... Gli interventi e le opere individuate all’art. 2 [nota della SABAP-CA: v. art. 2, comma 4, lett. c], costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza”, da attuarsi secondo l’altrettanto intervenuto art. 5, Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

Cionondimeno sulla base di una valutazione di più ampio raggio che ricomprenda l’intervento nel più complessivo quadro di riconversione delle infrastrutture energetiche gravanti sull’area ed inquadri l’intervento in un più ampio programma di riequilibrio delle funzioni che riduca l’impegno richiesto a questo contesto di indiscussa qualità sotto il profilo paesaggistico e storico culturale per le funzioni produttive e industriali, a favore di quelle insediative e in generale di minore impatto sull’ambiente e sul paesaggio (come specificatamente prescritto dal PPR), potrebbe valutarsi con favore.

Qualora inoltre l’intervento proposto potesse inquadrarsi in un più ampio programma teso a favorire tale riconversione, che parrebbe essere in atto con la dismissione della centrale Grazia Deledda e con gli interventi di bonifica coordinati nell’ambito del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese; e ancora qualora l’intervento, come in altre circostanze analoghe, acquisisse un orizzonte di temporaneità (stante lo stato di emergenza per le forniture energetiche del Paese) a fronte di un processo di riconversione energetica già in atto, rivolto alla messa in campo di fonti energetiche di maggiore sostenibilità sotto il profilo paesaggistico e ambientale, potrebbe ritenersi ammissibile.

Ciò anche in considerazione del fatto oggettivo che questo ultimo processo, necessario su scala nazionale, dovrà impegnare e già impegna in modo significativo il territorio regionale sardo con esiti sul paesaggio di sicuri impatto, e deve pertanto essere foriero di significativi miglioramenti della qualità paesaggistica di territori, già significativamente compromessi negli anni, nei quali le popolazioni hanno diritto, come sostenuto dalla Convenzione Europea citata, a riacquisire un paesaggio, orizzonte e parte essenziale della esistenza di ciascuno, di maggiore qualità.

Infine, si ritiene che il contesto in esame possa sostenere gli esiti della realizzazione delle nuove opere previste, ancorché nell’orizzonte di temporaneità sopra descritto, a fronte di un significativo impegno dei richiedenti in opere compensative ambientali che siano in grado di restituire alla collettività significativi

elementi di qualità paesaggistica e culturale al fine di contribuire ad una riconversione verso la messa in valore delle altre e significative vocazioni di questo territorio che inevitabilmente l'attuazione del presente progetto renderà più lenta e sostanzialmente procrastinerà.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per quanto sopra argomentato ritiene la Scrivente che il presente progetto possa dichiararsi ambientalmente compatibile esclusivamente alle seguenti condizioni ambientali, tese anche a compensare gli impatti significativi e negativi non altrimenti mitigabili generati dal progetto di cui trattasi:

- ✓ Siano rispettate le prescrizioni e condizioni relative alla tutela del patrimonio archeologico sopra estesamente esposte. Per quanto attiene agli interventi di dragaggio e subacquei in genere di competenza del Consorzio Industriale (allo stato attuale non direttamente oggetto del presente intervento presentato da Snam Rete Gas S.p.A.), ci si deve rifare ai provvedimenti già formulati da questo Ufficio in merito ed allegati alla presente nota;
- ✓ Per le motivazioni sopra argomentate, le opere siano collocate nell'area per un periodo di tempo pari alla vita utile dell'impianto e, comunque, strettamente correlata all'emergenza energetica in atto e alla riconversione produttiva prevista dal PNIEC, dopo i quali lo smantellamento delle attività sia condotto integralmente ripristinando il contesto almeno nei valori ambientali e paesaggistici attuali;
- ✓ La Snam Rete Gas S.p.A. finanzi e promuova in accordo con il comune di Portoscuso e con la Scrivente significative opere compensative (da prevedersi per un importo economico non inferiore al 5% del costo delle opere in progetto) rivolte alla riacquisizione al patrimonio della collettività di significativi contesti storico culturali e paesaggistici del territorio interessato (ad esempio, contribuendo al definitivo recupero del complesso delle tonnare storiche e del limitrofo quartiere, a specifici interventi per elevare il grado di qualità urbana e paesaggistica delle immediate periferie dell'abitato – anche con nuove opere di mitigazione vegetazionale e di manutenzione di quelle esistenti -, promuovendo e finanziando interventi di disinquinamento e conseguente recupero di qualità paesaggistica ed ambientale dell'area umida di Punta s'Aliga, alla realizzazione di iniziative sociali con finalità di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree indirettamente interessate, etc.).

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

-area funzionale patrimonio archeologico, dott.ssa [omissis];

-area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio, arch. [omissis] >.

CONSIDERATO che al suddetto parere del 21/07/2022 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** è allegata anche la nota prot. n. 1681 del 07/03/2007 dell'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e di Oristano, con la quale si comunicava quanto segue al Consorzio C.N.I.S.I. – Agg.to Industriale Portovesme, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso dell'allora Ministero dei trasporti:

< Si comunica la conclusione delle indagini archeologiche subacquee, effettuate dal Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea di questa Soprintendenza, nel settore meridionale del bacino portuale del Porto Industriale di Portovesme. Le ricerche sono state effettuate con il supporto logistico e professionale della ditta DRAVOSA Italia. Le varie fasi, come già notificate, hanno compreso le prospezioni sistematiche subacquee, i sondaggi, i carotaggi ed in fine i saggi di scavo archeologico subacqueo. A seguito di ciò, si è potuta individuare e documentare la presenza di un relitto di epoca postmedioevale, giacente su un tratto del fondale portuale giù sottoposto a dragaggio in passato, antistante il molo di levante. Le ultime verifiche ed i relativi rilievi hanno permesso di valutare l'ampiezza del giacimento archeologico e conseguentemente


MA



CONSIDERATO che la suddetta area di rispetto del relitto post-medievale corrisponde indicativamente all'area individuata con il riquadro rosso riportata nella seguente immagine satellitare:



CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., per le vie brevi il 20/07/2022, ha assicurato che l'area di rispetto del suddetto relitto post-medievale non è interessata dal progetto di cui trattasi, come anche dalle opere di dragaggio in atto a cura del competente Consorzio Industriale, come indicato nella sottostante trasmessa planimetria:



MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONSIDERATO che **Snam Rete Gas S.p.A.**, nello Studio di Impatto Ambientale (rev. 03 del maggio 2022, p. 205), riporta la seguente planimetria ritratta dal progetto definitivo di bonifica e dragaggio dei fondali antistanti la banchina est del C.I.P.C.I., ove è raffigurata la predetta area di tutela del relitto post-medievale:



Figura 6-38: Punti di Campionamento dei Sedimenti presso la Banchina Est del Porto Industriale

CONSIDERATO che al suddetto parere del 21/07/2022 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** è allegata anche la nota prot. n. 5377 del 10/03/2016 dell'allora Soprintendenza archeologia della Sardegna, con la quale si comunicava al Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias e alla Regione Autonoma della Sardegna, in merito all'intervento nella portualità di Portovesme di cui al protocollo d'Intesa del piano straordinario per il Sulcis sottoscritto il 13/11/2012 – *Progetto preliminare per appalto integrato complesso dei lavori di dragaggio dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme*, che "... Con riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto ... si è appurato che le indagini archeologiche a suo tempo effettuate ed in esito alle quali è scaturito il nulla-osta prot. n. 1681 del 7 marzo 2007 della ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e di Oristano hanno riguardato l'intero bacino portuale e non solo la porzione meridionale dello stesso. Pertanto, ancorché non formalmente riferiti alla normativa specifica, gli esiti di dette indagini possono considerarsi esaustivi delle procedure di verifica archeologica preventiva in sede di progetto preliminare previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006 ... Si conferma la necessità di rispettare nei successivi sviluppi progettuali la posizione e l'area di rispetto del relitto di età post-medievale, con le relative prescrizioni ...".

MA



CONSIDERATO che al suddetto parere del 21/07/2022 della **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** è allegata anche la nota prot. n. 8171 del 17/04/2018 dell'allora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con la quale si comunicava alla Regione Autonoma della Sardegna, in merito all'intervento "*Lavori di bonifica del bacino portuale e dragaggio dei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme, I Lotto*", ripresa nella Deliberazione n. 61/34 del 18/12/2018 della Regione Autonoma della Sardegna, la necessità di rispettare comunque la predetta area a tutela del relitto post-medievale ritrovato, così come indicato nella nota prot. n. 1681 del 7 marzo 2007.

VISTA la Deliberazione n. 61/34 del 18/12/2021 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, recante "*Appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, e l'esecuzione dei lavori di bonifica del bacino portuale e dragaggio dei fondali antistanti la banchina est nel porto industriale di Portovesme – 1° lotto. Soggetto proponente: Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006*".

INFORMATO, per le vie brevi il 21/07/2022, il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP** in merito a quanto in ultimo valutato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 21/07/2021 sopra citato.

SENTITO il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, il quale ha comunicato, per le vie brevi il 21/07/2022, che "*... in merito al progetto non si ravvisano competenze dirette di questo Servizio*".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Snam Rete Gas S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale del 21/07/2021, sopra integralmente riportato, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO i contributi istruttori precedentemente resi dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del 01/03/2022 reso dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, come anche la comunicazione, per le vie brevi, del 21/07/2022 sopra riportata.

VISTO l'art. 1, comma 3, del d.P.C.M. 29 marzo 2022, recante "*Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 125 del 30/05/2022), per il quale "*... Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: v. art. 2, comma 4, lett. c], costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza*".

VISTO l'art. 5, *Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito,



con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

CONSIDERATA la necessità di verificare in sede procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del progetto di cui trattasi le "condizioni ambientali" poste nella presente sede di VIA insieme alle eventuali ulteriori espresse da altri enti ed amministrazioni competenti, si ritiene necessario che l'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 sia rimandata alla medesima sede, ove potranno essere più compiutamente valutate dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio le necessarie verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali poste dall'eventuale favorevole provvedimento di VIA di cui trattasi.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento di VIA.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale definitivo sopra integralmente trascritto del 21/07/2022; ritenuto che Snam Rete Gas S.p.A. deve richiedere che nell'ambito del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del progetto di cui trattasi sia acquisita anche l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004; informato il Servizio II della Direzione generale ABAP per le vie brevi il 21/07/2022; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP per le vie brevi il 21/07/2022; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, relativamente all'intervento denominato **Terminale di Portovesme ed opere connesse**, ubicato nei territori comunali di Carbonia (SU) e di Portoscuso (SU), **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla relativa pronuncia di compatibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 11:

- 1) Snam Rete Gas S.p.A., quale compensazione ambientale degli impatti non mitigabili generati dal progetto proposto, deve predisporre e contribuire ad attuare a proprie spese (fino all'occorrenza e, comunque, non oltre il 5% dell'importo totale dei lavori previsti come indicato al Ministero della transizione ecologica con l'istanza di VIA di cui trattasi), un *Piano di opere compensative*, redatto in accordo con il comune di Portoscuso e con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, rivolto a progettare e realizzare il recupero e la valorizzazione di significativi contesti storico culturali e paesaggistici del territorio interessato, al fine della loro riacquisizione al patrimonio della collettività (ad esempio, per il definitivo recupero del complesso delle tonnare storiche e del limitrofo quartiere; a specifici interventi per elevare il grado di qualità urbana e paesaggistica delle immediate periferie dell'abitato – anche con nuove opere di mitigazione vegetazionale e di manutenzione di quelle esistenti –, promuovendo e finanziando interventi di disinquinamento e conseguente recupero di qualità paesaggistica ed ambientale dell'area umida di Punta s'Aliga, alla realizzazione di iniziative sociali con finalità di

MA



valorizzazione del patrimonio culturale delle aree indirettamente interessate, etc.).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 2) Snam Rete Gas S.p.A., al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi indicati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per il recupero ambientale delle componenti dei siti inquinati come previsto dall'art. 41 delle relative Norme Tecniche di Attuazione e dalla Scheda d'Ambito n. 6. *Carbonia e Isole Sulcitane* (in particolare, come riassunti nella relativa "Tavola" ai punti nn. 3, 4, 10 e 11), deve prevedere che la permanenza nell'area delle opere previste sia correlata al massimo al periodo di tempo pari alla vita utile dell'impianto e, comunque, strettamente correlata all'emergenza energetica in atto e alla riconversione produttiva prevista dal PNIEC, con la prospettiva che tale riconversione consenta di recuperare i valori culturali e paesaggistici dell'area vasta interessata;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 3) Snam Rete Gas S.p.A. deve rispettare e garantire, per quanto di propria competenza, che l'area di rispetto del relitto post-medievale (individuato nei fondali antistanti la banchina est del porto industriale di Portovesme dall'allora Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e di Oristano con la nota prot. n. 1681 del 07/03/2007, riportata integralmente nel presente parere tecnico) non sia oggetto di interventi e di qualsivoglia manomissione – anche dovuta indirettamente dalle opere previste dal progetto di cui trattasi –, rispettando in tal senso le prescrizioni impartite dal Ministero della cultura per la sua protezione ("*... non si autorizza l'intervento di dragaggio, si richiede il divieto di transito alle imbarcazioni di grandi dimensioni, nonché il divieto d'ancoraggio e d'immersione con autorespiratore, se non preventivamente acconsentito dall'ufficio scrivente ...*"). Qualsiasi modifica alle opere previste dal progetto di cui trattasi sono in merito soggette alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 4) Snam Rete Gas S.p.A. deve provvedere a che tutti i lavori che interessano il piano di campagna e/o il sottosuolo siano svolti sotto costante e diretto controllo di un archeologo professionista come indicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere

endoprocedimentale definitivo prot. n. 27337 del 21/07/2022 (paragrafo A.2). L'archeologo professionista incaricato della suddetta sorveglianza - il quale deve redigere e consegnare, anche in caso di esito archeologico negativo, al medesimo competente Ufficio periferico del MiC una adeguata documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori effettuati - deve essere in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019 e i suoi oneri rimangono ad esclusivo carico di Snam Rete Gas S.p.A., la quale Società deve prevedere anche che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per assicurare la medesima sorveglianza archeologica o le eventuali ulteriori indagini prescritte in caso di relativi ritrovamenti in corso d'opera come previsto alla condizione ambientale n. 8, lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 2. Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 5) Snam Rete Gas S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del competente Ufficio periferico del MiC;
 - b) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 6) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

7) Si prescrive a Snam Rete Gas S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico – compresi i relativi oneri - del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe altresì determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, la Società proponente deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dall'articolo 91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva alla competente Soprintendenza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

8) In corso d'opera Snam Rete Gas S.p.A. deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotto la medesima Snam Rete Gas S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;



MA

- b) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali –, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 9) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

- 10) Snam Rete Gas S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 9).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;




MA

- 11) Snam Rete Gas S.p.A., in fase di esercizio, ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

 Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

